

U N I O N E C O M U N I "M A R M I L L A"

**Barumini – Collinas – Furtei – Genuri – Gesturi – Las Plassas - Lunamatrona –
Pauli Arbarei – Sanluri – Segariu – Setzu - Siddi – Tuili - Turri - Ussaramanna –
Villanovafranca - Villanovaforru – Villamar**

Provincia del Sud Sardegna – Viale Rinascita n° 19 – Villamar (SU)

tel. 070.9307050

www.unionecomunimarmilla.it

unionecomunimarmilla@legalmail.it

ucmarmilla@gmail.com

Oggetto: Concessione Impianto Sportivo di Quartiere denominato "" alla Associazione/Gruppo

L'anno duemiladiciannove, addì del mese di nella sede operativa dell'Unione dei Comuni "Marmilla" di Via Carlo Felice n° 267 a Sanluri (SU)

Il Responsabile del Servizio Tecnico dell'Unione dei Comuni Marmilla

Vista l'istanza inoltrata dall' associazione, acquisita al Prot. dell'Ente in data con n., avente ad oggetto la Concessione Impianto Sportivo di Quartiere denominato "";

Vista l'istruttoria curata dal Responsabile degli Impianti Sportivi dell'Unione dei Comuni Marmilla Dott. Alessandro Agus;

CONCEDE

In uso temporaneo all'Associazione sportiva -----, in persona del Presidente pro- tempore, Sig.-----, l'utilizzo dell'impianto sportivo in oggetto.

per lo svolgimento dell'attività di _____

DÀ ATTO

- L'Unione concede l'uso dell'impianto sportivo di quartiere : all'utilizzatore, come sopra generalizzato, per lo svolgimento delle attività e secondo il calendario allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;
- La concessione può essere revocata per reiterata inosservanza delle prescrizioni del regolamento o per esigenze scolastiche, senza che la Società o gruppo concessionario possa avanzare richiesta di danni o altra somma a qualsiasi titolo;
- L'inosservanza delle prescrizioni si intende reiterata nel caso si superino le tre violazioni con contestazione;
- La concessione sarà revocata da parte dell'Unione dei Comuni a quelle Società o Gruppi

che, pur avendo ottenuto la concessione, non ne facciano uso o sub - concedano l'impianto sportivo a terzi;

- L'Unione dei Comuni "Marmilla" può motivatamente stabilire, valutando ogni singolo caso, che l'uso degli impianti sia consentito *una tantum* ai gruppi spontanei, non affiliati ad alcuna associazione nazionale sportiva o ricreativa, così come a singoli cittadini residenti nel territorio dell'Unione dei Comuni "Marmilla";
- L'utilizzo dell'immobile non può in ogni caso pregiudicare il buono stato degli edifici e delle attrezzature e non può essere contrario ai fini propri di un edificio pubblico destinato a scopi formativi ed educativi;
- Per qualsiasi danno arrecato alle attrezzature degli impianti durante corsi, allenamenti e manifestazioni, l'onere relativo al ripristino o alla sostituzione a regola d'arte, è a carico dell'utilizzatore, che vi dovrà provvedere entro 10 giorni dall'avvenuto danno. In caso contrario, provvederà l'Unione dei Comuni con conseguente richiesta di rimborso a carico dell'utilizzatore inadempiente;
- Per le manifestazioni particolari e/o a scopo di lucro, l'Unione dei Comuni ha facoltà di richiedere idonea garanzia fidejussoria nell'entità che verrà stabilita in rapporto al carattere della manifestazione ed al numero stimato di partecipanti;
- L'utilizzatore:
 - ✓ si assume le responsabilità connesse con l'utilizzo della struttura indicata, secondo le disposizioni e gli obblighi derivanti dal REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI QUARTIERE DELL'UNIONE DEI COMUNI "MARMILLA" approvato con Deliberazione del Consiglio n. 14 del 17/11/2018 ss.mm.ii., e si impegna a stipulare polizza assicurativa per la copertura dei danni causati a persone o cose durante l'utilizzo delle strutture assegnate con i seguenti massimali:
 - a) responsabilità per danni a persone e cose, sia per quanto riguarda gli iscritti all'associazione/gruppo ed i materiali di sua proprietà, sia per quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza delle attività svolte, sollevando l'Unione dei Comuni "Marmilla" da ogni responsabilità al riguardo: per un importo garantito pari ad Euro 100.000,00;
 - b) responsabilità civile verso terzi: per un importo garantito pari ad Euro 500.000,00;
 - ✓ assicura la presenza di un responsabile della società e/o del gruppo durante le attività sportive effettuate dagli atleti;
 - ✓ si impegna a rendere i locali e gli impianti nelle stesse condizioni di agibilità in cui sono stati consegnati;
 - ✓ esenta l'Unione dei Comuni "Marmilla" da qualsiasi responsabilità derivante da qualsiasi fatto avvenuto negli impianti durante le ore di concessione, come pure da responsabilità per danni a persone o cose di soci e di terzi. Le Società o Gruppi sportivi che usufruiscono degli impianti sono direttamente responsabili per eventuali danni che possono derivare a persone o a cose per l'uso dei locali e delle attrezzature. L'Unione dei Comuni non può essere chiamata in causa per rispondere dei danni causati agli atleti o al pubblico, derivanti dall'uso degli impianti;
 - ✓ osserva tutte le disposizioni indicate nel REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI QUARTIERE DELL'UNIONE DEI COMUNI "MARMILLA" approvato con Deliberazione del Consiglio n. 14 del 17/11/2018 ss.mm.ii., ed in particolare:
 - a) L'orario assegnato per l'uso dello spazio di attività dovrà essere rigorosamente osservato;
 - b) I concessionari potranno usufruire degli spazi di servizio (spogliatoi, docce, etc.) per un limitato e ragionevole lasso temporale precedente e successivo all'utilizzo dello spazio di

attività;

- ✓ si impegna a garantire l'osservanza delle seguenti norme, oltre a quelle previste dalle leggi e dai regolamenti statali e regionali:
- a) L'accesso agli impianti è consentito ai praticanti l'attività sportiva solo se saranno assistiti dagli istruttori, allenatori o dirigenti delle Società e dei gruppi;
- b) Gli istruttori devono far osservare agli allievi un comportamento disciplinato e rispettoso;
- c) E' assolutamente vietato fumare nei locali chiusi;
- d) E' fatto obbligo, alla fine del turno di utilizzo, garantire il mantenimento di condizioni di pulizia e di igiene consoni al rispetto dei luoghi;
- e) E' fatto obbligo di rispettare gli orari concordati;
- f) E' fatto assoluto divieto di svolgere pubblicità salvo specifiche autorizzazioni;
- g) Gli istruttori devono controllare l'uso delle scarpe con fondo di gomma o di quelle espressamente prescritte per ogni singola disciplina, per tutti coloro che entrano nello spazio di allenamento;
- h) E' fatto divieto di far accedere persone estranee o il pubblico, qualora non sia stato espressamente autorizzato;
- i) E' assolutamente vietata la sub-concessione, pena la revoca immediata della concessione stessa;
- j) E' obbligatorio provvedere regolarmente alla pulizia dei locali, dell'area circostante e delle attrezzature presenti negli impianti sportivi;
- k) E' obbligatorio prestare la propria collaborazione tecnico-organizzativa per iniziative atte a promuovere lo sport di massa che l'Unione dei Comuni proporrà di attuare, in accordo fra le parti, nel corso di ogni anno;
- l) E' obbligatorio concedere libero accesso al pubblico per assistere a manifestazioni eventualmente organizzate dall'Unione dei Comuni;
- m) E' obbligatorio consentire l'uso gratuito delle strutture sportive da parte dell'Unione e delle scuole che non posseggano impianti propri secondo tempi e modi che saranno concordati fra le parti interessate;
- n) E' obbligatorio praticare le quote agevolate per gli utenti portatori di handicap, anziani e associazioni del volontariato;
- o) E' obbligatorio concedere l'uso dell'impianto per attività organizzate da altri privati nei giorni liberi dalle iniziative suddette ad una tariffa che sarà fissata con il provvedimento relativo alle tariffe per l'uso degli impianti sportivi;
- p) E' obbligatorio assolvere agli adempimenti di sicurezza e igiene sul lavoro (D.lgs. 81/2008);
- ✓ L'utilizzatore assume altresì i seguenti oneri:
- a) la manutenzione ordinaria, comprese le pulizie dei locali;
- b) la custodia delle strutture.

Sanluri, addì

Il Responsabile del Servizio Tecnico dell'
Unione dei Comuni Marmilla
Ing. Valerio Porcu